

REGOLAMENTO (CEE) N. 3833/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che fissa il ritmo di smantellamento degli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso in Portogallo, nonché i relativi importi per il 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie per l'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/90 ha previsto lo smantellamento degli elementi di protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso nell'arco di dieci anni, a partire del 1° gennaio 1991, per quanto attiene agli elementi applicabili in Portogallo negli scambi intracomunitari; che tuttavia, per il settore del riso, appare indicato continuare lo smantellamento disposto dall'articolo 286, paragrafo 3 dell'atto di adesione;

considerando che gli importi di base da prendere in considerazione per lo smantellamento o il ravvicinamento sono quelli stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁷⁾, ovvero quelli figuranti nell'allegato XXIV dell'atto di adesione;

considerando che ex articolo 287 dell'atto d'adesione, il divario tra gli elementi fissi applicati in Portogallo nel corso della prima tappa dell'adesione e quelli che entrano nel calcolo dell'onere all'importazione nella Comunità applicato ai prodotti provenienti dai paesi terzi è portato, il 1° gennaio 1993, al 49,9 % del divario esistente; che occorre tener conto di questo nuovo divario nella determinazione degli elementi fissi applicabili in Portogallo;

considerando inoltre che gli elementi fissi costituiscono un onere all'importazione che fa parte del prelievo all'importazione; che a decorrere dal 1° gennaio 1991 il prelievo applicabile nella Comunità si applica anche in Portogallo; che, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 287 dell'atto di adesione, è opportuno stabilire il divario residuo tra gli elementi fissi applicabili in Portogallo e quelli applicabili nella Comunità, divario che va ad aggiungersi al prelievo applicabile in Portogallo alle importazioni in provenienza dai paesi terzi;

considerando, tuttavia, che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽⁸⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91 ⁽⁹⁾, e il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativo all'importazione di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi di cui ai codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91 ⁽¹¹⁾, si applicano alle importazioni in Portogallo dei prodotti da essi contemplati;

considerando che è opportuno disporre di una tabella completa degli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione;

considerando che il presente regolamento comporta l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 3778/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che fissa per il 1992 gli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso in Portogallo ⁽¹²⁾;

considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo smantellamento degli elementi fissi di cui all'articolo 273 dell'atto d'adesione, destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, si effettua:

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.⁽⁷⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁸⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽⁹⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 1.⁽¹²⁾ GU n. L 356 del 27. 12. 1991, pag. 46.

- per i prodotti derivati dai cereali, in dieci tappe uguali del 10 % o più, se necessario, per garantire che la protezione negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri non superi quella applicabile agli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi;
- per i prodotti derivati dal riso, conformemente all'articolo 286, paragrafo 3 dell'atto di adesione.

Articolo 2

1. All'atto dell'importazione in Portogallo dei prodotti disciplinati dai regolamenti (CEE) n. 2727/75 e (CEE) n. 1418/76 in provenienza da altri Stati membri, viene riscosso un elemento, destinato a garantire la protezione dell'industria di trasformazione, il cui importo è stabilito nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento.

2. Fatto salvo il disposto degli articoli 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 715/90, nonché del regolamento (CEE)

n. 3877/86, il prelievo applicato all'atto dell'importazione in Portogallo dei prodotti provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato XXIV dell'atto di adesione è maggiorato dell'importo indicato nella colonna 4 dell'allegato del presente regolamento.

3. Gli importi stabiliti nell'allegato si applicano dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 3778/91 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

ELEMENTI FISSI APPLICATI IN PORTOGALLO NEL 1993

(in ECU/t)

Codice NC	Designazione delle merci	Elementi fissi applicabili in Portogallo	Importo da aggiungere al prelievo in Portogallo
(1)	(2)	(3)	(4)
0714	Radici di manioca, di arrow-root o di salep, topinambours, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:		
0714 10	- Radici di manioca:	2,11	—
0714 10 10	- - Pellets ottenuti a partire da farine e semolini		
	- - - altri:		
0714 10 91	- - - dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	—	—
0714 10 99	- - - - altri	2,11	—
0714 90	- - - - altri:		
	- - Radici di arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido:		
0714 90 11	- - - dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	—	—
0714 90 19	- - - - altri	2,11	—
1006 30	- Riso semimbianchito, anche lucidato e brillato:		
	- - Riso semimbianchito:		
	- - - stufato:		
1006 30 21	- - - - a grani tondi	13,97	7,46
1006 30 23	- - - - a grani medi	13,97	7,50
	- - - - a grani lunghi:		
1006 30 25	- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	13,97	7,50
1006 30 27	- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	13,97	7,50
	- - - - - altri:		
1006 30 42	- - - - - a grani tondi	13,97	7,46
1006 30 44	- - - - - a grani medi	13,97	7,50
	- - - - - a grani lunghi:		
1006 30 46	- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza a 2 e inferiore a 3	13,97	7,50
1006 30 48	- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	13,97	7,50
	- - Riso imbianchito:		
	- - - stufato:		
1006 30 61	- - - - a grani tondi	14,97	8,03
1006 30 63	- - - - a grani medi	14,97	8,03
	- - - - a grani lunghi:		
1006 30 65	- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	14,97	8,03
1006 30 67	- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	14,97	8,03
	- - - - - altri:		
1006 30 92	- - - - - a grani tondi	14,97	8,03
1006 30 94	- - - - - a grani medi	14,97	8,03
	- - - - - a grani lunghi:		
1006 30 96	- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 inferiore a 3	14,97	8,03
1006 30 98	- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	14,97	8,03

(in ECU/t)			
(1)	(2)	(3)	(4)
1101 00 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato (1)	21,00	3,66
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato (1):		
1102 10 00	— Farina di segala	21,00	3,66
1102 20	— Farina di granturco:		
1102 20 10	— — avente tenore, in peso, di sostanze grasse, inferiore o uguale all'1,5 %	4,23	—
1102 20 90	— — altre	2,11	—
1102 30 00	— Farina di riso	1,51	—
1102 90	— altre:		
1102 90 10	— — di orzo	4,23	—
1102 90 30	— — di avena	4,23	—
1102 90 90	— — altre	2,11	—
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali (1):		
	— Semole e semolini:		
1103 11	— — di frumento (grano):		
	— — — di frumento (grano) duro:		
1103 11 30	— — — — Semole	21,00	3,66
1103 11 50	— — — — Semolini	21,00	3,66
1103 11 90	— — — di frumento (grano) tenero e di spelta	22,40	4,66
1103 12 00	— — di avena	4,23	—
1103 13	— — di granturco:		
	— — — aventi tenore, in peso, di sostanze grasse, inferiore o uguale all'1,5 %:		
1103 13 11	— — — — destinati all'industria della birra	4,23	—
1103 13 19	— — — — altri	4,23	—
1103 13 90	— — — altri	2,11	—
1103 14 00	— — di riso	1,51	—
1103 19	— — di altri cereali:		
1103 19 10	— — — di segala	4,23	—
1103 19 30	— — — di orzo	4,23	—
1103 19 90	— — — altri	2,11	—
	— Agglomerati in forma di pellets:		
1103 21 00	— — di frumento (grano)	4,23	—
1103 29	— — di altri cereali:		
1103 29 10	— — — di segala	4,23	—
1103 29 20	— — — di orzo	4,23	—
1103 29 30	— — — di avena	4,23	—
1103 29 40	— — — di mais	4,23	—
1103 29 50	— — — di riso	1,51	—
1103 29 90	— — — altri	2,11	—
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati (1):		
	— Cereali schiacciati o in fiocchi:		
1104 11	— — di orzo:		
1104 11 10	— — — cereali schiacciati	2,11	—
1104 11 90	— — — fiocchi	4,23	—
1104 12	— — di avena:		
1104 12 10	— — — Cereali schiacciati	2,11	—
1104 12 90	— — — fiocchi	4,23	—
1104 19	— — altri cereali:		
1104 19 10	— — — di frumento (grano)	4,23	—

<i>(in ECU/t)</i>			
(1)	(2)	(3)	(4)
1104 19 30	— — — di segala	4,23	—
1104 19 50	— — — di mais	4,23	—
	— — — altri :		
1104 19 91	— — — — Fiocchi di riso	3,01	—
1104 19 99	— — — — altri	4,23	—
	— altri cereali lavorati (per esempio : mondati, pelati, tagliati o spezzati) :		
1104 21	— — di orzo :		
1104 21 10	— — — mondati (decorticati o pilati)	2,11	—
1104 21 30	— — — mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »)	2,11	—
1104 21 50	— — — perlati	4,23	—
1104 21 90	— — — soltanto spezzati	2,11	—
1104 22	— — di avena		
1104 22 10	— — — mondati (decorticati o pilati)	2,11	—
1104 22 30	— — — mondati e tagliati (detti « Grütze » o « grutten »)	2,11	—
1104 22 50	— — — perlati	2,11	—
1104 22 90	— — — soltanto spezzati	2,11	—
1104 23	— — di granoturco :		
1104 23 10	— — — mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati	2,11	—
1104 23 30	— — — perlati	2,11	—
1104 23 90	— — — soltanto spezzati	2,11	—
1104 29	— — di altri cereali :		
	— — — mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati :		
1104 29 11	— — — — di frumento (grano)	2,11	—
1104 29 15	— — — — di segala	2,11	—
1104 29 19	— — — — altri	2,11	—
	— — — perlati :		
1104 29 31	— — — — di frumento (grano)	2,11	—
1104 29 35	— — — — di segala	2,11	—
1104 29 39	— — — — altri	2,11	—
	— — — soltanto spezzati :		
1104 29 91	— — — — di frumento (grano)	2,11	—
1104 29 95	— — — — di segala	2,11	—
1104 29 99	— — — — altri	2,11	—
1104 30	— Germi, di cereali, interi, schiacciati o macinati :		
1104 30 10	— — di frumento (grano)	4,23	—
1104 30 90	— — altri	4,23	—
1106	Farine e semolini dei legumi da granella secchi, della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri del capitolo 8 :		
1106 20	— Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714 :		
1106 20 10	— — denaturati	2,11	—
	— — altri :		
1106 20 91	— — — destinati alla fabbricazione dell'amido o della fecola	14,39	—
1106 20 99	— — — altri	14,39	—
1107	Malto, anche torrefatto :		
1107 10	— non torrefatto :		
	— — di frumento (grano) :		
1107 10 11	— — — presentato in forma di farina	15,40	5,55
1107 10 19	— — — altro	15,40	5,55
	— — altro :		
1107 10 91	— — — presentato in forma di farina	15,40	5,55
1107 10 99	— — — altro	15,40	5,55
1107 20 00	— torrefatto	14,00	4,55

<i>(in ECU/t)</i>			
(1)	(2)	(3)	(4)
1108	Amidi e fecole ; inulina :		
	– Amidi e fecole :		
1108 11 00	– – Amido di frumento (grano)	14,39	—
1108 12 00	– – Amido di granturco	14,39	—
1108 13 00	– – Fecola di patate	14,39	—
1108 14 00	– – Fecola di manioca	14,39	—
1108 19	– – altri amidi e fecole :		
1108 19 10	– – – Amidi di riso	15,39	—
1108 19 90	– – – altri	14,39	—
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	126,94	—
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido ; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti ; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale ; zuccheri e melassi caramellati :		
1702 30	– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio :		
	– – altri :		
	– – – altri :		
1702 30 91	– – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	72,10	3,13
1702 30 99	– – – – altri	63,00	11,73
1702 40	– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, dal 20 % al 50 % escluso il fruttosio :		
1702 40 90	– – altri	63,00	11,73
1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito		
1702 90 50	– – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina	63,00	11,73
	– – Zuccheri e melassi, caramellati :		
	– – – altri :		
1702 90 75	– – – – in polvere, anche agglomerati	72,10	3,13
1702 90 79	– – – – altri	63,00	11,73
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :		
2106 90	– altri :		
	– – sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :		
	– – – altri :		
2106 90 55	– – – – di glucosio o di maltodestrina	58,10	8,24
2302	Crusche, setacciate ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi :		
2302 10	– di granturco :		
2302 10 10	– – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 35 %	4,20	—
2302 10 90	– – altri	4,20	—
2302 20	– di riso :		
2302 20 10	– – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 35 %	4,20	—
2302 20 90	– – altri	4,20	—
2302 30	– di frumento :		
2302 30 10	– – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, il 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %	4,20	—

(in ECU/t)			
(1)	(2)	(3)	(4)
2302 30 90	-- altri	4,20	—
2302 40	-- altri cereali :	4,20	—
2302 40 10	-- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 28 %, e la cui proporzione di prodotti che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, il 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %	4,20	—
2302 40 90	-- altri	4,20	—
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione di zucchero avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets :		
2303 10	-- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili :		
	-- Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca :		
2303 10 11	-- -- superiore al 40 % in peso	126,94	—
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali :		
2303 10	-- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto :		
	-- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari :		
	-- -- contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina :		
	-- -- -- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiori o uguali al 10 % :	7,62	—
2309 10 11	-- -- -- -- non contenenti prodotti lattiero-caseari, o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiori al 10 %	7,62	—
2309 10 13	-- -- -- -- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	7,62	—
	-- -- -- -- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % :		
2309 10 31	-- -- -- -- non contenenti prodotti lattiero-caseari, o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiori al 10 %	7,62	—
2309 10 33	-- -- -- -- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	7,62	—
	-- -- -- -- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 30 % :		
2309 10 51	-- -- -- -- non contenenti prodotti lattiero-caseari, o aventi, tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiori al 10 %	7,62	—
2309 10 53	-- -- -- -- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	7,62	—
2309 90	-- altri :		
	-- -- altri :		
	-- -- -- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari :		
	-- -- -- -- contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina :		
	-- -- -- -- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiori o uguali al 10 %		
2309 90 31	-- -- -- -- -- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caesari inferiori al 10 %	7,62	—
2309 90 33	-- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	7,62	—
	-- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di amido o fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % :		

<i>(in ECU/t)</i>			
(1)	(2)	(3)	(4)
2309 90 41	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	7,62	—
2309 90 43	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	7,62	—
	— — — — — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % :		
2309 90 51	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	7,62	—
2309 90 53	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	7,62	—

(¹) Ai fini della distinzione fra i prodotti della sottovoce 1101 00 00 e delle voci 1102, 1103 e 1104 della nomenclatura combinata, da un lato, e quelli delle sottovoci da 2302 10 a 2302 40, dall'altro, si considera che rientrino nella sottovoce 1101 00 00 e nelle voci 1102, 1103 e 1104 i prodotti aventi simultaneamente :

- un tenore di amido (determinato mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore al 45 % (in peso) sulla materia secca ;
- un tenore di ceneri (in peso) sulla materia secca (detratte le materie minerali che ci fossero state eventualmente aggiunte) inferiore o uguale all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento o la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena e al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali interi, schiacciati, in fiocchi o macinati rientrano in ogni caso nella sottovoce 1101 00 00 e nella voce 1102 della nomenclatura combinata.